

STATUTO

**FIRST4PROGRESS 2 S.P.A. O
PER ESTESO FIRST FOR
PROGRESS 2 S.P.A. O IN
BREVE F4P2 S.P.A.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIALE LUIGI MAJNO
17/A

Numero REA: MI - 2727795

Codice fiscale: 13516640961

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al repertorio n. 10.886/5.696

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

1.1 La società è denominata "**FIRST4PROGRESS 2 S.p.A.**" o per esteso "**FIRST FOR PROGRESS 2 S.p.A.**" o in breve "**F4P2 S.p.A.**" (la "Società").

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede in Milano all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese. L'organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato nel presente paragrafo.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 4 – Domicilio degli azionisti

4.1 Per i rapporti con la Società e con gli altri azionisti, ciascun azionista, amministratore, sindaco e revisore legale dei conti elegge domicilio presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'eventuale variazione di tale indirizzo deve essere comunicata per iscritto dall'interessato, alla Società e, a cura della stessa, annotata sul libro dei soci.

TITOLO II

OGGETTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 5- Oggetto

5.1 La Società ha per oggetto:

a. la ricerca, la selezione e l'assunzione e la gestione di interessenze e partecipazioni in altre società ed enti, non nei confronti del pubblico, attraverso operazioni di acquisto, sottoscrizione, compravendita, fusione, conversione, concambio e permuta di partecipazioni e/o di strumenti finanziari, partecipativi e non, conferimenti in natura e comunque altre operazioni similari o connesse alle precedenti, anche a seguito della emissione di propri strumenti finanziari;

b. attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

c. il coordinamento finanziario, industriale e tecnico delle società e degli enti controllati o anche solo partecipati;

d. l'esecuzione di qualsiasi operazione di investimento o finanziaria e industriale, in Italia e all'estero, necessaria e opportuna per il conseguimento degli scopi sociali, con esclusione della attività riservate per legge a determinati soggetti.

Le attività costituenti l'oggetto sociale saranno svolte nel comune interesse della Società e dei suoi soci nonché dei sottoscrittori di altri strumenti finanziari dalla Società eventualmente emessi.

TITOLO III

CAPITALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – CONFERIMENTI – RECESSO

Articolo 6 – Capitale sociale e azioni

6.1 Il capitale sociale ammonta a Euro 50.000 (cinquantamila) ed è diviso in n. 5.000 (cinquemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

6.2 Le Azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e ss. del D. Lgs. n. 58/1998.

6.3 L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione le facoltà previste dagli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile.

6.4 In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.

6.5 Possono essere create, nei limiti di legge, diverse categorie di azioni, anche senza diritto di voto, differenziate nei diritti ad esse pertinenti.

6.6 La società può emettere in ogni tipologia consentita di obbligazioni anche convertibili in azioni sociali.

Articolo 7 - Finanziamenti - Obbligazioni

7.1 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

7.2 I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8 - Recesso

8.1 Fatta salva ogni altra disposizione di legge che attribuisca ai Soci inderogabilmente il diritto di recesso, hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni elencate nell'articolo 2437, 1° comma, del codice civile. Il diritto di recesso non può essere esercitato nel caso di deliberazioni che stabiliscono la proroga del termine di durata della Società.

8.2 Per quanto non espressamente disciplinato trova applicazione l'articolo 2437 codice civile.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Articolo 9 - Assemblea - Convocazione

9.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci, ivi inclusi quelli che non sono presenti o sono dissenzienti rispetto alle deliberazioni adottate dalla stessa.

9.2 L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione ferma restando altresì la concorrente competenza collegiale, a mezzo raccomandata, anche a mani, o e-mail con conferma di avvenuto ricevimento, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno, da inviarsi ai Soci, presso il domicilio o email risultanti dal libro dei Soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

9.3 L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

9.4 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'articolo 2364, comma 2, del codice civile, e sempre che disposizioni di legge non lo escludano, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo; in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 10 - Diritto di voto

10.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Delega

11.1 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Se consentito dalla disciplina vigente, la delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica.

Articolo 12 - Presidenza dell'assemblea

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio presidente.

12.2 Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

12.3 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, redatto in conformità alla normativa tempo per tempo vigente e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

12.4 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13 - Quorum deliberativi dell'assemblea ordinaria e straordinaria

13.1 L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge. In aggiunta alle materie attribuite alla competenza dell'assemblea ai sensi di legge, è attribuita all'assemblea ordinaria la competenza in merito alla delibera di autorizzazione all'approvazione di operazioni di acquisizione di partecipazioni sociali o strumenti finanziari emessi da una società da parte del consiglio di amministrazione.

13.2 Fermo quanto previsto dal successivo Paragrafo 13.3, le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge.

13.3 Nel caso in cui la Società abbia emesso un prestito obbligazionario convertibile, le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto le seguenti materie potranno essere validamente assunte solo ove consti anche il voto favorevole della assemblea degli obbligazionisti con le maggioranze previste dal regolamento applicabile:

- operazioni di fusione;
- aumenti di capitale con conferimento in natura di partecipazioni sociali;
- autorizzazioni al consiglio di amministrazione alla acquisizione di partecipazioni sociali.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14 - Organo amministrativo

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri compreso tra 3 e 7 determinato dall'assemblea con delibera a maggioranza. I consiglieri sono nominati sulla base del voto di lista regolato dai paragrafi 14.5 e seguenti.

14.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 (tre) esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

14.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

14.4 La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione sia ricostituito.

14.5 All'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore a sette. Hanno diritto a presentare una lista per l'elezione del consiglio di amministrazione esclusivamente i soci che detengano, singolarmente, una partecipazione rappresentativa di almeno il 9% del capitale sociale. E' pertanto esclusa la possibilità di presentare liste congiuntamente da parte di più soci.

14.6 Ciascun socio potrà votare esclusivamente per una lista. La nomina dei componenti il consiglio di amministrazione avverrà secondo quanto di seguito disposto. I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi per numeri interi progressivi da uno sino al numero massimo di consiglieri determinato dall'assemblea ai sensi del Paragrafo 14.1. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di tali diverse liste, nell'ordine dalle stesse previsto. I candidati vengono dunque collocati in un'unica graduatoria decrescente, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato i maggiori quozienti fino alla concorrenza dei componenti da eleggere. In caso di parità di quoziente tra candidati di liste diverse, per l'ultimo componente da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano d'età.

14.7 In caso di presentazione di una sola lista di candidati i componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti nell'ambito di tale lista.

14.8 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista risulteranno eletti i candidati proposti nell'assemblea stessa e votati da quest'ultima con le maggioranze di legge. Analogamente l'Assemblea provvederà ad eleggere gli Amministratori necessari per completare la composizione del Consiglio qualora il numero dei candidati complessivamente indicati nelle liste votate dall'Assemblea risulti insufficiente a conseguire tale risultato.

Articolo 15 - Cariche sociali

15.1 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente.

15.2 Il Presidente esercita le funzioni previste dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dal presente Statuto.

15.3 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 16 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

16.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da qualsiasi Consigliere in carica.

16.2 Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso scritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione mediante posta, raccomandata a mano o messaggio di posta elettronica almeno, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque validamente costituite le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

16.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che: (a) sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 17 - Presidenza delle riunioni consiliari

17.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal consigliere nominato dai presenti.

Articolo 18 - Deliberazioni del Consiglio

18.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti fatta eccezione per le delibere di cui al successivo Paragrafo 18.2 che potranno essere assunte solo ove consti il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri di amministrazione in carica.

18.2 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto operazioni di acquisizione e/o sottoscrizione di partecipazioni nel capitale sociale di una società o strumenti finanziari emessi da una società devono essere preventivamente sottoposte alla autorizzazione assembleare.

18.3 Ove il consiglio di amministrazione fosse composto da un numero pari di membri le deliberazioni si considerano approvate, in caso di parità di voti, ove consti il voto favorevole del Presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 19 - Poteri dell'Organo Amministrativo

19.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge e/o dal presente Statuto.

19.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, l'Organo Amministrativo è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istitu-

zione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'attribuzione di tali competenze all'Organo Amministrativo non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Articolo 20 - Deleghe di poteri

20.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

20.2 Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare un comitato di investimento composto di 3 membri al quale, in caso di nomina, dovranno essere sottoposte per il previo parere preventivo, non vincolante per il consiglio di amministrazione, le proposte di investimento da effettuare da parte della Società

20.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori, institori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire loro poteri.

Articolo 21 - Rappresentanza e firma sociale

21.1 La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati, ove nominati, nei limiti delle proprie attribuzioni.

21.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale, anche con facoltà di subdelega.

Articolo 22 - Compenso degli Amministratori

22.1 Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli Amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

TITOLO VI

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23 - Collegio Sindacale

23.1 La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

23.2 I sindaci devono possedere i requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescrit-

ti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

23.3 Le riunioni del Collegio Sindacale possono anche essere tenute in teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti.

23.4 L'Assemblea provvede a determinare gli emolumenti del collegio sindacale.

Articolo 24 - Revisione legale dei conti

24.1 La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale abilitata ai sensi di legge, oppure, a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge, dal collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 25 - Esercizio sociale

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge e di altre disposizioni applicabili, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26 - Utili di esercizio

26.1 Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento

27.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone quindi il numero, e (a) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; (b) a chi spetta la rappresentanza della Società; (c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e (d) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Articolo 28 – Controversie

28.1 Qualunque controversia comunque connessa al presente statuto ovvero ai rapporti societari sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione ha sede legale la Società.

F.TO: MARCO MARIA FUMAGALLI

F.TO: MATHIAS BASTRENTA

Copia su supporto informatico conforme al documento originale, su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che rilascio per uso Registro Imprese.
Milano, 15/04/2024

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22 FEBBRAIO 2007 MEDIANTE M.U.I.